



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

Agli Studenti
Ai Professori
Alla Segreteria Didattica

Oggetto: Regolamento didattico – articolo 21, comma 12 (facoltà di ritirarsi dagli esami)

Gentili in indirizzo,

su sollecitazione della Consulta degli Studenti è opportuno chiarire quanto segue:

il nostro Regolamento didattico, che invito a conoscere, e che è pubblicato nella apposita sezione del sito al link <http://www.conservatoriosantacecilia.it/wp-content/uploads/2015/11/Regolamento-didattico.pdf> stabilisce che:

"Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto."

Il ritiro dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale, può corrispondere anche a quello che comunemente viene inteso come rifiuto, da parte dello studente, della votazione a lui attribuita. L'esame si perfeziona, infatti, attraverso anche la verbalizzazione della valutazione.

Al termine della prova, lo Studente ha quindi diritto di conoscere la votazione a lui attribuita e di comunicare alla Commissione, l'eventuale ritiro dall'esame.

Si invitano quindi i Professori a comunicare, al termine della/e prova/e, la votazione attribuita allo Studente e a raccogliere, contestualmente, la sua volontà di ritirarsi o meno dall'esame.

In caso di ritiro da parte dello Studente, la valutazione finale di profitto non verrà verbalizzata, e il ritiro sarà annotato sul verbale.

L'esame non sarà quindi perfezionato, e potrà essere ripetuto successivamente.
Il verbale sarà comunque trasmesso al protocollo per essere assunto agli atti.

Nel caso il verbale sia sotto forma di documento informatico, come precisato dalla nota n. 6729 del 29 maggio 2023, è opportuno portare a conoscenza anche alla componente Studentesca l'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39.

"Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile."

Il documento informatico sarà inoltre corredato dalla dicitura "Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39".

Nel caso dei verbali per l'idoneità, il soggetto responsabile è il docente.

Nel caso dei verbali di esame il soggetto responsabile è il segretario (della commissione)

È dunque il soggetto responsabile il garante legale di quanto riportato nel verbale, ivi compresa la presenza dello Studente, nonché di eventuali Commissari.

Il Direttore
Franco Antonio Mirenzi